

Massimo Occhiena
(Professore Ordinario di Diritto amministrativo
nell'Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Giurisprudenza)

**Disegno di legge n. 2463, “Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.-
Audizione del 6 dicembre 2021 dinanzi all’Ufficio di Presidenza della 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica.-**

Ringrazio Lei, Signor Presidente, e tutti i Senatori della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica della rinnovata fiducia nell’invitarmi a esprimere parere su un disegno di legge in corso di approvazione.

Come nell’ultima, recente, occasione in cui ho avuto l’onore di essere audito da codesta Commissione, anche oggi vorrei sottoporre alla Vostra attenzione alcune proposte emendative al disegno di legge oggi in disamina, evidenziandole in giallo nel corpo delle norme interessate e quindi soffermandomi brevemente a illustrare le ragioni che paiono imporsi per garantire una più agevole applicazione della disciplina, anche alla luce del necessario coordinamento sistematico con le altre fonti che regolano la materia.

In particolare, nel mio intervento vorrei concentrare l’attenzione sull’art. 1, comma 1, lett. b), del disegno di legge che, sostituendo l’art. 4, DL 44/2021, convertito con modificazione dalla L 76/2021, prevede la nuova disciplina sugli “*Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*”.

Articolo 1 Obblighi vaccinali

Omissis

b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario).

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie, **gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione**

all'esercizio delle professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.

Commento

La norma in disamina prevede l'obbligo vaccinale a carico dei soggetti esercenti le professioni sanitarie. Questo obbligo, c.d. "selettivo" (in quanto non esteso a tutta la popolazione, bensì limitato ai soli sanitari), era già imposto dal previgente art. 4, DL 44/2021, sulla cui legittimità costituzionale è sufficiente richiamare le solide e ampiamente argomentate ragioni giuridiche esposte da Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045 (che si è espresso sulla suddetta previgente disposizione, ma le cui motivazioni possono senz'altro estendersi alla disposizione oggetto di analisi).

Venendo, per quanto qui più rileva, alla modifica suggerita siccome evidenziata nel testo, si specifica che essa è volta a formalizzare quanto già previsto a livello di disposizioni regionali e universitarie, estendendo espressamente l'obbligo vaccinale anche agli studenti iscritti ai corsi universitari volti al conseguimento del titolo di laurea in discipline abilitanti l'esercizio delle professioni sanitarie che siano impegnati nei percorsi formativi di tirocinio pratico-valutativo presso le strutture sanitarie. Posto che nell'espletamento di tali percorsi curriculari i tirocinanti entrano in contatto con i pazienti, con l'emendamento si intende formalizzare a livello di fonte primaria quello che la già richiamata sentenza Cons. Stato, Sez. III, n. 7045/2021 ha definito alla stregua di "essenziale obbligo di protezione di sé e dell'altro, connesso al dovere di cura e alla relazione di fiducia" con il paziente, che riguarda tutto il personale sanitario impegnato nelle relative attività, tra cui evidentemente rientrano anche quelle formative che implicano una relazione diretta con il paziente stesso.

* * *

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale **che assiste il professionista assoggettato all'obbligo vaccinale di cui al comma 1**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.

Commento

La modifica suggerita ha lo scopo di meglio chiarire che il medico di medicina generale abilitato a certificare le condizioni cliniche che possono determinare l'esenzione dell'obbligo vaccinale a carico dell'esercente la professione sanitaria è esclusivamente il medico scelto da quest'ultimo ai fini dell'assistenza c.d. "di base". Lo scopo è di evitare qualsiasi possibile interpretazione "opportunistica" della norma, ossia che – come è avvenuto in alcune deprecabili fattispecie sotto la vigenza dell'art. 4, DL 44/2021 – il professionista sanitario che non intenda sottoporsi alla vaccinazione anti-COVID possa ricorrere, pur di ottenere l'esenzione, a un medico di medicina generale diverso da quello prescelto nell'ambito del servizio sanitario regionale di appartenenza perché notoriamente più incline a rilasciare la certificazione di esenzione.

* * *

3. Fatta salva l'efficacia delle sospensioni conseguenti all'atto di accertamento dalle aziende sanitarie locali competenti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, gli ~~Gi~~ Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione ~~relativa all'omissione o al differimento della stessa~~ ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a ~~venti dieci~~ giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1, ~~nonché di specificare l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo~~. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. ~~La mancata indicazione dell'eventuale datore di lavoro e del relativo indirizzo di posta elettronica certificata costituisce illecito disciplinare.~~

Commento

Si schematizzano come segue i cinque interventi emendativi al comma sopra riportato.

1. L'*incipit* che si suggerisce di inserire nella norma in analisi pare imporsi alla luce della carenza di una disciplina di diritto transitorio rispetto al previgente art. 4, DL 44/2021. Nella prassi, in questi primissimi giorni di applicazione della nuova norma ex DL 172/2021 (entrato in vigore il 27 novembre u.s.), gli ordini delle professioni sanitarie sono soggetti alle pressanti richieste dei rispettivi iscritti non vaccinati di vedersi revocate le annotazioni all'albo delle sospensioni ex art. 4, comma 6, DL 44/2021, sull'asserito presupposto dell'automatico venire meno delle stesse in conseguenza dell'integrale sostituzione della disciplina previgente con quella introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. b), DL 172/2021.

Al di là della palese infondatezza di questa tesi giusta la piana applicazione alla fattispecie, in assenza di espressa deroga, del principio di irretroattività ex art. 11 delle preleggi, si ritiene che la disposizione qui suggerita possa garantire una più rapida e sicura soluzione del contenzioso che scaturirà all'esito dei dinieghi alle richieste di revoca sopra emarginate.

2. Si suggerisce l'eliminazione della specificazione "relativa all'omissione o al differimento della stessa" in quanto il mero rinvio al comma 2 della norma è sufficiente a definire che si tratta dell'attestazione del medico di medicina generale che assiste il professionista sanitario non vaccinato.
3. Viste le fondamentali finalità di interesse pubblico perseguite dalla norma nell'imporre l'obbligo vaccinale selettivo in commento, si ritiene che il termine di venti giorni sia eccessivamente ampio. Il prospettato termine ridotto della metà sembra più rispondente al suddetto interesse pubblico e, comunque, tale da non comprimere eccessivamente la posizione del professionista sanitario non vaccinato, considerando che gli si richiede la mera presentazione della richiesta di vaccinazione e non già l'adempimento della stessa.
4. L'inserimento nella disposizione in disamina dell'obbligo per il professionista sanitario non vaccinato di specificare, nella comunicazione da trasmettere all'ordine presso cui è iscritto, "l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo" si rende necessaria in ragione delle specificità del regime di lavoro di numerosi esercenti le professioni sanitarie e del regime di tenuta degli albi professionali in ambito sanitario.

Quanto al primo aspetto, come noto, moltissimi sanitari esercitano la professione in qualità di dipendenti di strutture sanitarie pubbliche e private. In questa prospettiva, oltre ad assicurare la funzione di certezza pubblica propria dell'iscrizione all'albo (si v. *infra*), opportunamente la norma in commento prevede un raccordo tra l'accertamento da parte dell'ordine professionale dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale cui consegue la sospensione *ex lege* e il datore di lavoro alle cui dipendenze l'esercente una delle professioni sanitarie esercita la relativa professione. Questo raccordo è garantito dal comma 4 della norma che stabilisce il dovere per l'ordine di comunicare l'accertamento del

mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, anche e per quanto qui più rileva, al datore di lavoro.

Tuttavia, venendo al secondo aspetto sopra anticipato, costituisce peculiarità degli albi tenuti dagli ordini delle professioni sanitarie il fatto che, al momento, gli stessi non contengono alcuna specificazione inerente l'eventuale datore di lavoro, che gli ordini non conoscono né sono tenuti a conoscere. A tacere dell'opportunità che sia prevista, per il futuro, una norma regolamentare (ad esempio, in sede di attuazione della L 3/2018, nel regolamento ministeriale *ex art. 4, comma 5, della legge ult. cit.*, in corso di elaborazione) che richieda l'obbligatoria indicazione del datore di lavoro (così come, sul fronte opposto, del domicilio dello studio professionale presso cui l'attività sanitaria è esercitata in regime libero-professionale), per garantire nel frattempo effettività alla disposizione di legge in discussione pare necessario prevedere l'obbligo per il professionista non vaccinato di specificare il nome del datore di lavoro, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo a cui l'ordine professionale possa fare riferimento per l'eventuale successiva comunicazione *ex comma 4* relativa all'accertato mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale.

5. Al fine di assicurare il rispetto da parte dell'esercente la professione sanitaria dell'obbligo di indicare il datore di lavoro presso cui svolge la professione, si ritiene opportuno prevedere che il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Per quanto sia caratteristica comune dei codici deontologici dei professionisti sanitari la sussistenza negli stessi di una norma che stabilisca il dovere degli iscritti agli albi di rispettare le norme che riguardano la professione, l'espressa disposizione qui proposta esibisce un'utile funzione "didascalica", di monito, affinché il professionista adempia l'obbligo comunicativo in oggetto.

* * *

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione ~~alle Federazioni nazionali competenti alle competenti Federazione nazionale e Procura della Repubblica nonché~~, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro ~~ove noto~~.

L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio ~~delle professioni sanitarie della professione sanitaria~~ ed è annotato nel relativo Albo professionale. ~~La Federazione nazionale competente provvede all'aggiornamento del Sistema di Informazione del Mercato Interno e, quando il sanitario è titolare di una carica ordinistica, all'esercizio dei~~

poteri disciplinari previsti dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Commento

Si propongono quattro modifiche al comma sopra riportato.

1. Posto che, opportunamente, il comma 1 della norma in commento stabilisce che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione sanitaria e per lo svolgimento delle relative prestazioni lavorative, si ritiene che l'accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale debba essere comunicato anche alla competente Procura della Repubblica, dal momento che l'esercizio dell'attività professionale nonostante l'intervenuta sospensione *ope legis* costituirebbe fattispecie integrante il reato *ex art.* 348, c.p. ("Esercizio abusivo di una professione"). In questa prospettiva, la trasmissione anche alla Procura della Repubblica della notizia relativa all'accertata mancata vaccinazione pare costituire utile monito al professionista affinché rispetti la sospensione, astenendosi dallo svolgimento dell'attività professionale.
2. La specificazione "ove noto" si collega a quanto rilevato nel precedente commento al comma 3, *sub* punto 4, cui si rinvia. Inoltre, si permette di aggiungere che l'inciso in questione vale a prevedere l'obbligo di comunicazione al datore anche nell'ipotesi in cui l'ordine ne conosca comunque le generalità, sebbene le stesse non siano state comunicate dal professionista iscritto.
3. Nella locuzione "delle professioni sanitarie" si suggerisce di utilizzare il singolare, che pare meglio concordarsi al contesto del periodo.
4. La norma in commento opportunamente formalizza la chiara indicazione contenuta nella nota 22 settembre 2021, prot. n. 47627-P del Ministero della Salute - Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale - Ufficio 5 - Disciplina delle professioni sanitarie, che ha affermato il dovere degli ordini di annotare la sospensione *ex lege* nell'Albo. Ciò allo scopo di garantire la funzione di certezza propria del regime di pubblicità degli albi professionali, particolarmente rilevante nel caso di esercizio della professione sanitaria in regime libero-professionale, rispetto alla quale non possono evidentemente intervenire provvedimenti inibitori da parte del datore di lavoro.

In questa prospettiva, si ritiene di dovere altresì richiamare gli obblighi delle Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie, in qualità di autorità italiane competenti ad adempiere i doveri di cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno previsti dal Regolamento IMI 1024/2012 e s.m.i. e dal DLGS 206/2007, come modificato dal DLGS 15/2016.

Infine, si suggerisce di prevedere un'espressa regolamentazione dell'ipotesi del mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale che sia stato accertato a carico di

un professionista sanitario titolare di una carica ordinistica *ex DLGS CPS 233/1946*. Si ritiene che l'evidente gravità del suddetto comportamento antigiu-ridico da parte di un professionista che ricopre un ruolo nell'organizzazione di un Ordine territoriale costituisca illecito disciplinare al cui integrarsi debba senz'altro darsi luogo all'esercizio dei poteri disciplinari attribuiti alle Federazioni nazionali dall'art. 8, comma 5, DLGS CPS 233/1946. Ciò pare imporsi soprattutto in forza del fatto che la sospensione prevista dal comma in esame ha natura cautelare scaturente *ex lege* dall'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e, quindi, non ha natura disciplinare (così, sotto la vigenza dell'art. 4, DL 44/2021, TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 13 settembre 2021, n. 276; sul punto, si v. anche nota Ministero della Salute 22 settembre 2021, prot. n. 47627-P, cit.), sicché essa è insuscettibile, in quanto tale, di dispiegare effetti in relazione all'esercizio delle funzioni ordinistiche ricoperte dall'iscritto non vaccinato, nei cui confronti dovrà pertanto esperirsi apposito procedimento disciplinare da parte della rispettiva Federazione nazionale.

* * *

5. La sospensione di cui al comma 4, nonché quella conseguente all'atto di accertamento dalle aziende sanitarie locali competenti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è efficace fino all'inserimento nella Piattaforma nazionale digital green certificate del dato concernente il completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. ~~La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.~~ In tal caso, eseguite le verifiche automatizzate di cui al comma 3, l'Ordine professionale procede immediatamente alla cancellazione dell'annotazione nel relativo Albo professionale della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, dandone comunicazione al datore di lavoro, ove noto, nel caso di professionista titolare di rapporto di lavoro dipendente.

Commento

Si propone una radicale modifica del comma in analisi, dal momento che la disposizione prevista dal DL 172/2021 in punto di efficacia della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per inadempimento dell'obbligo vaccinale non pare né coordinata con la procedura che l'ha determinata, e in specie con la

disciplina prevista dal comma 3, né di facile interpretazione e quindi di piana applicazione operativa.

In particolare, posto che il testé citato comma richiede agli ordini professionali di verificare lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 degli iscritti avvalendosi, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, della Piattaforma nazionale digital green certificate, si ritiene che la sospensione che consegue all'accertata mancata vaccinazione debba essere efficace fino all'annotazione nella suddetta Piattaforma dell'avvenuto adempimento dell'obbligo vaccinale a suo tempo non assolta dal sanitario. Pare, infatti, di dovere evidenziare che la disposizione oggi prevista dal DL 172/2021, che subordina l'efficacia della sospensione fino alla "comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro" dell'adempimento all'obbligo vaccinale, determina tutta una serie di complessità e incertezze applicative. Tra le altre, si segnalano le seguenti:

- la mera comunicazione dell'iscritto all'ordine professionale richiede necessariamente un controllo da parte di tale ente pubblico che, qualora negativo, comporterebbe l'assunzione di un provvedimento di conferma della sospensione conseguente all'accertamento a suo tempo effettuato che, oltre a generare inevitabili conflitti e quindi contenziosi, pare in palese contraddizione con la natura meramente dichiarativa dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, il cui effetto giuridico è prodotto *ex lege*;

- la comunicazione al datore di lavoro determina evidentemente un'immediata reimmissione nelle funzioni professionali, con gravissime ripercussioni in ipotesi di comunicazione non veridica o comunque non rispondente all'effettivo adempimento dell'obbligo vaccinale, nonché, in ogni caso, l'inevitabile richiesta di conferma che il datore rivolgerebbe all'ordine professionale, con conseguente inevitabile aggravamento procedurale e di carichi di lavoro.

In considerazione del fatto che la vaccinazione è automaticamente registrata nei sistemi telematici del Ministero della Salute i cui dati alimentano la Piattaforma nazionale digital green certificate e posto che è in corso di implementazione un sistema altrettanto automatico di segnalazione agli ordini, per il tramite delle federazioni nazionali, dello stato delle vaccinazioni anti-COVID somministrate ai professionisti esercenti una professione sanitaria, la norma suggerita pare riuscire a risolvere le problematiche sopra esposte.

Nella medesima prospettiva, si suggerisce di prevedere che, una volta constatata l'avvenuta vaccinazione siccome registrata sulla Piattaforma nazionale, l'ordine professionale debba cancellare l'annotazione all'albo della sospensione *ope legis* e darne comunicazione al datore di lavoro, sempre con la specificazione "ovvero noto", per le ragioni sopra esposte.

* * *

6. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza

alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.

Commento

In considerazione del diverso oggetto di disciplina, si suggerisce di stralciare l'attuale ultimo periodo del comma 5, inserendolo in apposito e separato comma.

* * *

~~6- 7. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.~~

Fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, per l'iscrizione agli Albi degli Ordini professionali territoriali e per il trasferimento di iscrizione da altro Ordine, oltre al possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo del Capo Provisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 è necessario l'adempimento dell'obbligo vaccinale, che deve essere verificato dagli Ordini professionali sulla Piattaforma nazionale digital green certificate per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali.

Commento

La norma appare assai opportuna. Formalizzando quanto affermato dal Ministero della Salute nella già richiamata nota 22 settembre 2021, prot. n. 47627-P, cit., la disposizione in analisi rafforza e rende cogente il requisito dell'avvenuta vaccinazione ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie, dando inoltre la necessaria copertura legislativa a tale indispensabile presupposto ai fini dell'iscrizione, integrando dunque l'art. 5, comma 3, DLGS CPS 233/1946, norma generale che stabilisce i requisiti per l'iscrizione agli albi tenuti dagli ordini delle professioni sanitarie.

In questa sede, oltre alla rinumerazione del comma conseguente all'inserimento sopra suggerito del nuovo comma 6, si ritiene di suggerire di prevedere che l'adempimento dell'obbligo vaccinale costituisca altresì requisito di trasferimento dell'iscrizione all'albo tenuto da altro ordine professionale, così da chiaramente inibire qualsiasi comportamento opportunistico del professionista non vaccinato. Inoltre, in coerenza con la già annotata centralità della Piattaforma nazionale digital green certificate nel contesto della disciplina dettata dall'articolo di legge in disamina, con le imprescindibili esigenze di certezza e con i principi e regole posti dall'art. 18, L 241/1990 (obbligo di accertamento d'ufficio), si segnala l'importanza di prevedere espressamente che gli ordini debbano effettuare le verifiche della sussistenza del requisito della vaccinazione anti-COVID avvalendosi della suddetta banca dati.

* * *

7- 8. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8- 9. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.

9- 10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10- 11. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6».

Commento

All'esito del suggerito inserimento del "nuovo" comma 6, si segnala la rinumerazione dei commi sopra riportati.

Grazie dell'attenzione.

Massimo Occhiena